

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE METIS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA CADUTI DI
MARZABOTTO 36

Numero REA: RN - 291218

Codice fiscale: 03393260405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio numero 5337/4068

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rimini (RN) la società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Metis Società Cooperativa" ai sensi della Legge 381 dell'8 novembre 1991.

Alla cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme delle società per azioni.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire, e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, sedi secondarie, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico).

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle proprie finalità la cooperativa si propone, altresì, in osservanza delle previsioni di cui alla legge 381/1991 art.1, comma 1, lett. b) l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa e amministrativa, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite

la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ex art. 409 cpc.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con soggetti terzi.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, e in ossequio a quanto previsto all'art.1, comma 1 lett. a) della legge 381/1991) e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere in Italia e all'estero, le seguenti attività socio-sanitarie e/o assistenziali e/o riabilitative e/o educative, quali a mero titolo esemplificativo:

- a) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovino in situazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per residenze protette o in strutture ad esso assimilate;
- b) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno, di riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi presso il proprio domicilio o altre strutture di accoglienza in genere;
- c) apertura e gestione di strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, per fornire un alloggio e distribuzione di pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà siano essi italiani o stranieri; gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili; gestire strutture e prestare servizi a favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- d) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;
- e) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione;
- f) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di strutture e servizi con carattere educativo, animativo, turistico, di accoglienza

za e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;

g) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività e servizi di assistenza all'infanzia nonché di servizi educativi rivolti alla medesima fascia di utenza;

h) gestione di centri residenziali per minori, gestanti, ragazze madre ovvero di persone che necessitano di protezione sociale e/o internazionale;

i) assistenza sociale non residenziale per ragazzi, adulti e persone bisognose.

j) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della cooperativa e non.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art.1, comma 1, lett. b) della legge n.381/1991, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti;
- 2) attività amministrativa e contabile in genere, ivi compreso i servizi di gestione dell'organizzazione per enti pubblici e privati;
- 3) attività di formazione e/o aggiornamento professionale e di qualifica al o sul lavoro;
- 4) servizi di pulizia di uffici, di aziende e locali pubblici e privati in genere;
- 5) servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado;
- 6) pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere;
- 7) gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari;
- 8) gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- 9) eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, di cartonaggio;
- 10) gestire strutture ricreative e di ristoro e compreso chioschi, hotel, campeggi;
- 11) gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate;
- 12) raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate;
- 13) gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché servizi di lavaggio auto;
- 14) esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata;
- 15) officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie;
- 16) istruzione e formazione professionale;
- 17) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 18) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica;
- 19) attività e servizi rivolti al successo scolastico e formativo dei minori, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- t) servizi di archiviazione digitale dinamica e/o archiviazione ottica;
- 20) conversione da carta e/o microfilm a digitale, settorializzazione di im-

magini e riordino, manutenzioni di archivi cartacei di proprietà sia di privati che di enti pubblici;

21) elaborazione dati e banche dati e registrazione elettronica in conto proprio e/o attività svolta per conto di terzi;

22) sviluppo e fornitura di soluzioni e tecnologie informatiche (software, applicazioni web, servizi di hosting, hardware), servizi di stampa digitale, postalizzazione, recapito documenti;

23) progettazione, realizzazione, elaborazione, impaginazione e stampa di servizi grafici in genere;

24) finitura e confezionamento dei lavori ed ogni servizio accessorio ed affine alla comunicazione elettronica e digitale; realizzazione, allestimento ed installazione di materiale pubblicitario e promozionale per eventi, manifestazioni, stand fieristici;

25) attività di realizzazione, commercio e noleggio di soluzioni tecnologiche, hardware e software, sistemi di domotica e robotica, nonché sistemi di telecomunicazione e/o elettronica e/o digitale e relativi servizi;

26) attività di commercio equo e solidale nelle forme previste dalla legge;

27) attività di ristorazione e produzione pasti;

28) attività di rielaborazione nonché di produzione e vendita di beni di uso e riciclo utilizzando fonti di energia rinnovabile ed ecosostenibile.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è sia richiesta dalla normativa vigente l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche attraverso forme organizzative, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi, società consortili, r.t.i., a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi, il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

L'organo di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori del ramo A: vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci lavoratori del ramo B: ossia appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e alle previsioni dell'articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002, nonché alle previsioni dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive integrazioni e modificazioni. Tali soggetti svantaggiati per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative nelle forme dalla legge previste. Ad essi sono richiesti i requisiti

di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo approvazione dei disposti regolamentari ed adesione ai medesimi.

Per le finalità di cui alla lettera b) comma 1 legge 381/1991 la cooperativa impiega alle sue dipendenze un numero di persone non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati nei servizi del settore B di inserimento lavorativo, in ogni caso nel rispetto della normativa di legge del settore.

3) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, né i disposti di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa deve assicurare i soci volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio o per conto terzi o che sono soci e/o associati di imprese e/o associazioni che svolgono attività in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e in conformità con quanto previsto dal regolamento interno prevedendo un termini non superiore a 5 (cinque) anni ai sensi dall'art. 2527 del codice civile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui

agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa nella misura di assenza continuativa dalle assemblee dei soci per tre anni consecutivi;
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico organizzativo e finanziario del suo inserimenti nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo definitivo inserimento nell'impresa.
- f) la mancata liberazione integrale delle quote di partecipazione sottoscritte e non versate entro tre anni dalla data di ammissione a socio o dalla data di assunzione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente ed espressamente il presente statuto, il regolamento della legge 142/2001 e gli ulteriori regolamenti vigenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nell'art. 39 del presente statuto;

g) la dichiarazione di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5 del presente statuto;

h) l'indicazione della categoria di soci alla quale intende essere iscritto.

Se la domanda di ammissione a socio viene fatta da parte di un soggetto qualificato come persona giuridica riconosciuta e non (ad esempio società, associazione, ect.), oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, l'iscrizione ad eventuali albi regionali, le attività esercitate da codice ATECO, nonché l'indirizzo di posta elettronica PEC;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

- in allegato copia della visura camerale aggiornata, nonché i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi depositati e pubblicati in Camera di Commercio.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) dovrà inoltre nella domanda di ammissione fornire:

1. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

2. l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con

riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci ordinari sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

1. a non aderire ad altre società e/o associazioni che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

2. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa.

I soci volontari, in funzione delle loro specifiche prestazioni che vengono fornite a titolo gratuito a favore della cooperativa, sono chiamati esclusivamente al versamento della quota azionaria base di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), secondo le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della effettiva ricezione della comunicazione da parte della cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 del Codice Civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificare in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, anche attraverso il proprio operato o interposta persona fisica o giuridica presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione, in ordine a particolari motivi di convenienza attinente allo sviluppo delle relazioni interaziendali e/o in ordine ai motivi che adducono al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) in qualunque modo arrechi un danno materiale, morale o d'immagine alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli tali da compromettere il normale svolgimento delle attività sociali ponendo

in essere comportamenti che compromettono il vincolo fiduciario su cui si base il rapporto sociale;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attraverso il ricorso giurisdizionale del Foro competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione attestante la qualifica di erede e la legittimazione ad esercitare la riscossione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del consiglio di amministrazione, alla

riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lett. b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali (ove previste da apposito regolamento), da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio a cui intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vedere chiunque, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 19, comma 1, lettera e).

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-

tribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
- f) la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci non deve tassativamente essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati dall'assemblea al momento dell'emissione.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, determinato per scaglioni in relazione al numero di azioni di sovvenzione possedute dal socio, come di seguito indicato:

- › da 1 a 200 = un voto;
- › da 201 a 400 = due voti;
- › da 401 a 800 = tre voti;
- › da 801 a 2.000 = quattro voti;
- › oltre 2.000 = cinque voti.

Nel caso in cui il socio ordinario sia anche socio sovventore lo stesso avrà diritto ad un voto quale socio lavoratore nonché ad un numero di voti quale socio sovventore determinati ai sensi del precedente comma. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando al numero di voti da essi espressi in assemblea un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati nell'assemblea.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti

per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinando:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del consiglio di amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea viene convocata, dal consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e qualora ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci qualora nominati o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i soci con diritto di voto e detta assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato

dall'assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere composta da soci cooperatori.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Per poter essere nominato amministratore occorrono i seguenti requisiti e condizioni:

1. non essere nella situazione di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2390 del Codice Civile;
2. aver completamente e integralmente sottoscritto e versato per intero tutte azioni sociali deliberate dall'assemblea con attestato liberatorio rilasciato dalla società e di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo con la cooperativa;
3. possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per assumere la carica sociale come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 155/2006. In particolare essi:
 - a) nonché non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) possedere il diploma di scuola secondaria superiore ovvero specifiche comprovate competenze professionali nei settori che costituiscono l'oggetto principale dell'attività della cooperativa ovvero nella materia cooperativistica e del terzo settore/impresa sociale;
 - c) non essere amministratori o soci di società, associazioni o enti operanti nel medesimo territorio della cooperativa, il cui oggetto sociale sia analogo a quello di cooperativa e/o che svolgano attività concorrente con la cooperativa.

I sopracitati requisiti e condizioni di eleggibilità sono oggetto di apposita dichiarazione da depositare almeno cinque giorni presso la sede legale della cooperativa dalla data di prima convocazione dell'assemblea convocata.

Nella detta dichiarazione il candidato dichiara altresì la propria eventuale

disponibilità, a fronte dei fabbisogni della cooperativa per l'accesso al credito, di prestare idonea garanzia fidejussoria personale.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo non partecipano a quattro sedute consecutive del consiglio di amministrazione, decadono di diritto dall'ufficio.

Decade di diritto dalla carica il consigliere che perda il requisito di socio, nonché i consiglieri che perdono i requisiti di legge.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti tramite comunicazione scritta che deve essere ricevuta dai consiglieri e dai sindaci effettivi almeno un giorno prima della data in cui verrà tenuta la riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del presidente, la convocazione può essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, interve-

nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie

di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Foro Competente)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, saranno di competenza della autorità civile ordinaria. Il foro competente sarà quello di Rimini.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, stante l'obbligo di devoluzione del patrimonio (al netto di capitale sociale e dividendi) a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: CINZIA MARIANI

LINDA SOLARO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19, tabella B, D.P.R. n. 642/72.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini il 3 agosto 2018 al numero 7502/1T.